



Federazione Italiana Sport Equestri

LIBRO XIII

**FORMAZIONE GIUDICI DISCIPLINA
DRESSAGE & PARADRESSAGE**

**Approvato con delibera del Consiglio Federale il 14 febbraio 2024
Entra in vigore il 16/02/2024**

Approvato con delibera del Consiglio Federale 14 feb.2024 Entra in vigore il 16 feb 24



Sommario

PREMESSA	6
TITOLO I	6
DEFINIZIONE	6
ART. 800 - DEFINIZIONE UFFICIALI DI GARA DELLA DISCIPLINA DRESSAGE E PARADRESSAGE	6
ART. 801 - LIVELLI	6
ART. 802 - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA	6
TITOLO II	7
GIUDICI	7
CAPO I	7
GIUDICE NAZIONALE DI DRESSAGE LIVELLO E	7
ART. 803 - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA	7
ART. 804 - REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL'ITER FORMATIVO	7
ART. 805 - PERCORSO FORMATIVO	7
ART. 806 - ESAME	7
ART. 807 - COMPETENZE	8
ART. 808 - CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA	8
ART. 809 - GIUDICI FUORI RUOLO	8
ART. 810 - AGGIORNAMENTI E REINTEGRI	8
CAPO II	8
GIUDICE NAZIONALE DI DRESSAGE LIVELLO F	8
ART. 811 - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA	8
ART. 812 - REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL'ITER FORMATIVO	8
ART. 813 - PERCORSO FORMATIVO	9
ART. 814 - ESAME	9
ART. 815 - COMPETENZE	9
ART. 816 - CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA	9
ART. 817 - GIUDICI FUORI RUOLO	10
ART. 818 - AGGIORNAMENTI E REINTEGRI	10
CAPO III	10
GIUDICE NAZIONALE DI DRESSAGE LIVELLO M	10
ART. 819 - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA	10
ART. 820 - REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL'ITER FORMATIVO	10
ART. 821 - PERCORSO FORMATIVO	10
ART. 822 - ESAME	11
ART. 823 - COMPETENZE	11
ART. 824 - CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA	11



ART. 825 - GIUDICI FUORI RUOLO.....	11
ART. 826 - AGGIORNAMENTI E REINTEGRI	11
CAPO IV	12
GIUDICE NAZIONALE DI DRESSAGE LIVELLO DA.....	12
ART. 827 - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA.....	12
ART. 828 - REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL'ITER FORMATIVO.....	12
ART. 829 - PERCORSO FORMATIVO	12
ART. 830 - ESAME	12
ART. 831 - COMPETENZE	13
ART. 832 - CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA	13
ART. 833 - GIUDICI FUORI RUOLO.....	13
ART. 834 - AGGIORNAMENTI E REINTEGRI	13
CAPO V	14
GIUDICE NAZIONALE DI DRESSAGE LIVELLO DB.....	14
ART. 835 - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA.....	14
ART. 836 - REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL'ITER FORMATIVO.....	14
ART. 837 - PERCORSO FORMATIVO	14
ART. 838 - ESAME	14
ART. 839 - COMPETENZE	14
ART. 840 - CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA	14
ART. 841 - GIUDICI FUORI RUOLO.....	15
ART. 842 - AGGIORNAMENTI E REINTEGRI	15
CAPO VI.....	15
ABILITAZIONI E NORME GENERALI	15
ART. 843 - ABILITAZIONE PARADRESSAGE.....	15
ART. 844 - ABILITAZIONE GIOVANI CAVALLI	15
ART. 845 - ITER FORMATIVO ABBREVIATO	16
ART. 846 - MANCATO SUPERAMENTO DELL'ESAME.....	16
ART. 847 - EQUIPARAZIONE GIUDICI DI ALTRE DISCIPLINE A GIUDICI DI DRESSAGE	16
ART. 848 - GIUDICI INTERNAZIONALI DI DRESSAGE E PARADRESSAGE (PED).....	17
TITOLO III.....	17
ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	17
ART. 849 - ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E DEGLI ESAMI.....	17
ART. 850 - AULE PER I CORSI E GLI AGGIORNAMENTI	17
ART. 851 - MATERIALI DIDATTICI.....	17
ART. 852 - DOCENTI E TUTOR.....	18
ART. 853 - COMMISSIONI D'ESAME.....	18
TITOLO IV	18



PROGRAMMI TECNICI DEI CORSI	18
CAPO I	18
CORSI DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI DRESSAGE LIVELLO E	18
ART. 854 - PROGRAMMA DEI CORSI	18
CAPO II	19
FORMAZIONE GIUDICI LIVELLO F, M, DA, DB E AGGIORNAMENTO	19
ART. 855 - PROGRAMMA DEGLI AGGIORNAMENTI	19
ART. 856 - TRAINING MIRATI PER GIUDICI LIVELLO M, D/A, D/B	20
TITOLO V	20
AGGIORNAMENTI PER GIUDICI DI LIVELLO E - F	20
CAPO I	20
STAGE SUL TERRITORIO	20
ART. 857 - OPERATIVITÀ	20
CAPO II	21
STAGE DI CRESCITA GIUDICI SUL TERRITORIO	21
ART. 858 - OPERATIVITÀ	21
TITOLO VI	21
LINEE GUIDA PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE	21
SHADOW JUDGING	21
ART. 859 - GENERALITÀ	21
ART. 860 - NORME PER IL CANDIDATO	22
ART. 861 - REGOLE PER L'EFFETTUAZIONE DI SHADOW JUDGING	22
ART. 862 - DURANTE LA GARA	22
ART. 863 - AL TERMINE DELLA SHADOW JUDGING	22
ART. 864 - NORME PER IL COMITATO ORGANIZZATORE	23
ART. 865 - NORME PER I GIUDICI TUTOR (CORREZIONE DELLE SHADOW JUDGING)	23
TITOLO VII	25
SCHEDA VALUTAZIONE SHADOW JUDGING ED. 2020	25
TITOLO VIII	27
LINEE GUIDA PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE	27
SIT – IN (AFFIANCAMENTI)	27
ART. 866 - GENERALITÀ	27
ART. 867 - NORME PER IL CANDIDATO	27
ART. 868 - NORME PER IL COMITATO ORGANIZZATORE	27



ART. 869 - NORME PER I GIUDICI TUTOR	27
ART. 870 - NORME TUTORAGGIO	28
TITOLO IX	29
SCHEDA VALUTAZIONE SIT-IT (AFFIANCAMENTO) ED. 2020	29
TITOLO X	30
TRADUZIONE CODICE DI CONDOTTA FEI PER GIUDICI DI DRESSAGE	30



PREMESSA

Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento, vigono le previsioni del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, alle quali tutti gli Ufficiali di gara si devono scrupolosamente attenere.

Lo svolgimento dei corsi è disciplinato, ove non diversamente indicato nel presente regolamento, in base alle previsioni del Libro XI del Regolamento della Formazione.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutti i regolamenti generali e di disciplina preesistenti alla data di approvazione dello stesso.

TITOLO I

DEFINIZIONE

Art. 800 - Definizione Ufficiali di Gara della disciplina Dressage e Paradressage

800.1 L'Ufficiale di Gara delle discipline Dressage e Paradressage è un quadro tecnico qualificato per svolgere le mansioni attribuite alla propria qualifica nell'ambito delle Manifestazioni di Dressage e Paradressage per le quali è abilitato.

Art. 801 - Livelli

801.1 Nell'ambito della qualifica di Ufficiale di Gara Dressage, si distinguono le seguenti qualifiche, in ordine crescente, commisurato alle competenze:

- Giudice Nazionale di Dressage livello E
- Giudice Nazionale di Dressage livello F
- Giudice Nazionale di Dressage livello M
- Giudice Nazionale di Dressage livello Da
- Giudice Nazionale di Dressage livello Db
- Giudice Internazionale FEI L1, L2, L3, L4 Dressage judge
- Steward di Dressage

Nota: la formazione degli Steward è normata nell' apposito Libro XX.

801.2 Per gli Ufficiali di Gara Paradressage si veda art. 843 – Abilitazione al Paradressage.

Art. 802 - Acquisizione della qualifica

802.1 La qualifica di Ufficiale di Gara di Dressage e Paradressage si acquisisce, se in possesso dei prescritti requisiti, attraverso appositi iter formativi, a seguito del superamento di esame e ratifica della qualifica così ottenuta su delibera del Consiglio Federale.



TITOLO II

GIUDICI

CAPO I

GIUDICE NAZIONALE DI DRESSAGE LIVELLO E

Art. 803 - Acquisizione della qualifica

803.1 La qualifica di Giudice di Dressage livello E si acquisisce attraverso la frequenza di apposito corso, al termine del quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.

803.2 A questa categoria appartengono coloro i quali intendono iniziare l'attività Giudicante.

Art. 804 - Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

804.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono:

- a) presentare un curriculum agonistico che comprenda categorie di livello "F" o superiori.

Art. 805 - Percorso formativo

805.1 Il percorso formativo è così composto:

1. frequenza di un corso appositamente strutturato;
2. effettuare almeno 5 affiancamenti (sit-it), superati con esito positivo, valutati in base all'apposita scheda in Cat. di base, E e/o F, con Giudici Nazionali di livello M o superiori, in categorie con almeno 8 binomi partenti, con un minimo di 40 binomi complessivamente visionati; il Tutor deve essere un giudice minimo di livello M.
3. effettuare almeno 3 Shadow Judging con minimo 20 binomi complessivamente giudicati, effettuate in categorie di base e/o E superate con esito positivo, in base alla vigente normativa; il Tutor deve essere un giudice minimo di livello M.
4. svolgere attività di segretario di un membro della giuria ufficiale, almeno in 2 CDN in categorie di Livello "E" o "F";
5. frequentare un corso di aggiornamento preliminare all'esame;

Art. 806 - Esame

806.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono sostenere le seguenti prove (non prima di 6 mesi dal termine del corso di formazione):

- La prova teorica consiste:
 - Test sul regolamento e sulla tecnica equestre.
- La prova pratica consiste:
 - Prove pratiche di giudizio con binomi di livello adeguato (anche a mezzo DVD o sistemi multimediali e/o redazione di Shadow Judging, a discrezione della commissione).
- La prova orale consiste:
 - Colloquio sulla tecnica di giudizio e sulla parte pratica.



806.2 La ripetizione dell'esame è disciplinata in base alle previsioni dell'art. 399.6 del Libro IX degli Ufficiali di gara.

Art. 807 - Competenze

807.1I Giudici di Dressage livello E possono giudicare fino a tutte le categorie E.

Art. 808 - Criteri di mantenimento della qualifica

808.1I Giudici in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara, inoltre, i Giudici di Dressage di livello E, oltre a quanto disposto dall'art. 396.5 del Libro IX degli Ufficiali di gara (aggiornamento annuale), devono, negli ultimi due anni:

1. aver giudicato in almeno 5 concorsi (anche giurie di concorso completo);
2. aver giudicato almeno 5 categorie;

808.2 Tutto quanto sopra deve essere documentato a cura di ciascun giudice in un carnet o libretto del giudice.

Art. 809 - Giudici fuori ruolo

809.1 In base all'Art. 396.5 del libro IX degli Ufficiali di gara sono posti nell'elenco dei Giudici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente art. 808 comma 808.1.

Art. 810 - Aggiornamenti e reintegri

810.1 In base all'Art. 396.5 del libro IX degli Ufficiali di gara.

810.2 Essi possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di:

- 2 Shadow Judging del livello di competenza, superate con esito positivo
- un test con domande a risposta semplice o multipla per la riammissione nei ruoli federali, effettuato durante una sessione d'esame;

810.3 Qualora l'inattività sia superiore a 3 anni ai fini del reinserimento negli elenchi dei giudici operativi del livello di appartenenza è necessario effettuare 2 shadow judging con esito positivo, 2 sit in con esito positivo e sostenere esame previsto per lo stesso livello.

810.4 Possono essere sostenuti esami di passaggio di livello solo successivamente al reintegro nei ruoli operativi, previa acquisizione dei requisiti a decorrere dalla data di riammissione nei ruoli operativi stessi.

810.5

CAPO II

GIUDICE NAZIONALE DI DRESSAGE LIVELLO F

Art. 811 - Acquisizione della qualifica

811.1 La qualifica di Giudice Nazionale di Dressage livello F si acquisisce attraverso la frequenza di apposito corso, al termine del quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.

Art. 812 - Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

812.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono:



- a) essere in possesso della qualifica di Giudice Dressage livello E, con almeno due anni di operatività come Giudice Dressage livello E ed essere in regola con quanto previsto per rimanere in attività.

Art. 813 - Percorso formativo

813.1 Il percorso formativo è così composto:

1. effettuare almeno 8 affiancamenti (sit-in), superati con esito positivo, valutati in base all'apposita scheda in Cat. F, con Giudici Nazionali di livello M o superiori, in categorie con almeno 8 binomi partenti. Minimo 8 affiancamenti in altrettante categorie con minimo 60 binomi complessivamente visionati; il Tutor deve essere un giudice minimo di livello M.
2. effettuare almeno minimo 5 Shadow Judging in categorie di livello F con minimo 40 binomi complessivamente giudicati, superate con esito positivo, in base alla vigente normativa; il Tutor deve essere un giudice minimo di livello M.
3. svolgere l'attività di segretario di un membro della giuria ufficiale, almeno in 2 CDN in categorie di Livello "F";
4. frequentare un corso di aggiornamento preliminare all'esame qualora programmato.

Art. 814 - Esame

814.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono sostenere le seguenti prove:

- La prova teorica consiste:
 - Test sul regolamento e sulla tecnica equestre.
- La prova pratica consiste:
 - Prove pratiche di giudizio con binomi di livello F (anche a mezzo DVD o sistemi multimediali e/o redazione di Shadow Judging, a discrezione della commissione).
- La prova orale consiste:
 - Colloquio sulla tecnica di giudizio e sulla parte pratica.

814.2 La ripetizione dell'esame è disciplinata in base alle previsioni dell'art. 399.6 del Libro IX degli Ufficiali di gara.

Art. 815 - Competenze

815.1 I giudici di dressage di questo livello possono giudicare le categorie E/F.

Art. 816 - Criteri di mantenimento della qualifica

816.1 I Giudici in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara, inoltre, i Giudici di Dressage livello F, oltre a quanto disposto dall'art. 396.5 del Libro IX degli Ufficiali di gara (aggiornamento annuale), devono, negli ultimi due anni:

1. aver giudicato in almeno 5 concorsi;
2. aver giudicato almeno 5 categorie di livello F;
3. Due concorsi e due categorie F giudicata possono essere sostituiti da 1 Shadow Judging ciascuno; comunque, almeno 3 concorsi e 3 categorie F devono essere giudicati;

816.2 Tutto quanto sopra deve essere documentato a cura di ciascun giudice in un carnet o libretto del giudice.



Art. 817 - Giudici fuori ruolo

817.1 In base all'Art. 396.5 del libro IX degli Ufficiali di gara sono posti nell'elenco dei Giudici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente art. 816 comma 816.1.

Art. 818 - Aggiornamenti e reintegri

818.1 In base all'Art. 396.5 del libro IX degli Ufficiali di gara.

818.2 Essi possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di

- 2 Shadow Judging del livello di competenza, superate con esito positivo
- un test con domande a risposta semplice o multipla per la riammissione nei ruoli federali effettuato durante una sessione d'esame;

818.3 Qualora l'inattività sia superiore a 3 anni ai fini del reinserimento negli elenchi dei giudici operativi del livello di appartenenza è necessario effettuare 2 shadow judging con esito positivo, 2 sit in con esito positivo e sostenere esame previsto per lo stesso livello.

818.4 L'esito dell'esame, qualora non ritenuto dalla commissione completamente esaustivo, può eventualmente contemplare, ove possibile, il reinserimento in ruolo al livello immediatamente inferiore.

818.5 Possono essere sostenuti esami di passaggio di livello solo successivamente al reintegro nei ruoli operativi, previa acquisizione dei requisiti a decorrere dalla data di riammissione nei ruoli operativi stessi.

CAPO III

GIUDICE NAZIONALE DI DRESSAGE LIVELLO M

Art. 819 - Acquisizione della qualifica

819.1 La qualifica di Giudice Nazionale di Dressage livello M si acquisisce attraverso la frequenza di apposito corso, al termine del quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.

Art. 820 - Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

820.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono:

- a) essere in possesso della qualifica di Giudice Dressage livello F, con almeno due anni di operatività come Giudice Dressage livello F ed essere in regola con quanto previsto per rimanere in attività.

Art. 821 - Percorso formativo

821.1 Il percorso formativo è così composto:

1. effettuare minimo 8 affiancamenti (sit-in), superati con esito positivo, valutati in base all'apposita scheda in Cat. M, con Giudici Nazionali di livello Da o superiori in altrettante categorie con minimo 60 binomi complessivamente visionati
2. effettuare almeno 2 sit-in in categorie per cavalli giovani di 5 anni e 2 categorie per cavalli giovani di 6 anni;
3. svolgere l'attività di segretario di un membro della giuria ufficiale, almeno in 2 CDN o CDI in categorie minimo di Livello "M";



4. effettuare almeno 5 Shadow Judging con minimo 40 binomi complessivamente giudicati, superate con esito positivo, in base alla vigente normativa;
5. frequentare un corso di aggiornamento preliminare all'esame qualora programmato.

Art. 822 - Esame

822.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono sostenere le seguenti prove:

- La prova teorica consiste:
 - Test sul regolamento e sulla tecnica equestre.
- La prova pratica consiste:
 - Prove pratiche di giudizio con binomi di livello M (anche a mezzo DVD o sistemi multimediali e/o redazione di Shadow Judging, a discrezione della commissione).
- La prova orale consiste:
 - Colloquio sulla tecnica di giudizio e sulle Shadow Judging.

822.2 La ripetizione dell'esame è disciplinata in base alle previsioni dell'art. 399.6 del Libro IX degli Ufficiali di gara.

Art. 823 - Competenze

823.1 I giudici di dressage di questo livello possono giudicare le categorie E, F e M e le categorie per giovani cavalli fino a 6 anni.

823.2 I giudici di Dressage da questo livello in su possono essere incaricati come Presidenti di Giuria.

Art. 824 - Criteri di mantenimento della qualifica

824.1 I Giudici in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara, inoltre, i Giudici di Dressage livello M, oltre a quanto disposto dall'art. 396.5 del Libro IX degli Ufficiali di gara (aggiornamento annuale), devono effettuare, negli ultimi due anni:

1. aver giudicato in almeno 5 concorsi;
2. aver giudicato almeno 5 categorie di livello M;
3. Due concorsi e due categorie M giudicata possono essere sostituiti da 1 Shadow Judging ciascuno; comunque, almeno 3 concorsi e 3 categorie M devono essere giudicati;

824.2 Tutto quanto sopra deve essere documentato a cura di ciascun giudice in un carnet o libretto del giudice.

Art. 825 - Giudici fuori ruolo

825.1 In base all'Art. 396.5 del libro IX degli Ufficiali di gara sono posti nell'elenco dei Giudici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente art. 824 comma 824.1.

Art. 826 - Aggiornamenti e reintegri

826.1 In base all'Art. 396.5 del libro IX degli Ufficiali di gara.

826.2 Essi possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di:

- 2 Shadow Judging del livello di competenza, superate con esito positivo



- un test con domande a risposta semplice o multipla per la riammissione nei ruoli federali effettuato durante una sessione d'esame;
Qualora l'inattività sia superiore a 3 anni ai fini del reinserimento negli elenchi dei giudici operativi del livello di appartenenza è necessario effettuare 2 shadow judging con esito positivo, 2 sit in con esito positivo e sostenere esame previsto per lo stesso livello.
- 826.3 L'esito dell'esame, qualora non ritenuto dalla commissione completamente esaustivo, può eventualmente contemplare il reinserimento in ruolo al livello immediatamente inferiore.
- 826.4 Possono essere sostenuti esami di passaggio di livello solo successivamente al reintegro nei ruoli operativi, previa acquisizione dei requisiti a decorrere dalla data di riammissione nei ruoli operativi stessi.

CAPO IV

GIUDICE NAZIONALE DI DRESSAGE LIVELLO Da

Art. 827 - Acquisizione della qualifica

- 827.1 La qualifica di Giudice Nazionale di Dressage livello Da si acquisisce attraverso la frequenza di apposito corso, al termine del quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.
- 827.2 Il giudice liv. M può intraprendere l'iter per il passaggio a giudice nazionale livello D/a dopo due anni di operatività nel livello M ed essere in regola con quanto previsto per rimanere in attività.

Art. 828 - Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

- 828.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono:
- a) essere in possesso della qualifica di Giudice Dressage livello M, con almeno due anni di operatività come Giudice Dressage livello M ed essere in regola con quanto previsto per rimanere in attività.

Art. 829 - Percorso formativo

- 829.1 Il percorso formativo è così composto:
1. effettuare minimo 8 affiancamenti (sit-in), superati con esito positivo, valutati in base all'apposita scheda in Cat. Prix Saint Georges e Intermediaire 1, con Giudici Nazionali di livello Db o internazionali, di cui almeno 2 in Intermediaire 1, in altrettante categorie, con minimo 60 binomi complessivamente visionati;
 2. svolgere l'attività di segretario di un membro della giuria ufficiale, almeno in 2 CDN o CDI in categorie minimo di Livello "D";
 3. effettuare almeno minimo 5 Shadow Judging in Cat. Prix Saint Georges e Intermediaire 1 (almeno 2 in queste ultime), con minimo 40 binomi complessivamente giudicati, superate con esito positivo, in base alla vigente normativa;
 4. frequentare un corso di aggiornamento preliminare all'esame qualora programmato.

Art. 830 - Esame

- 830.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono sostenere le seguenti prove:



- La prova teorica consiste:
 - Test sul regolamento e sulla tecnica equestre.
- La prova pratica consiste:
 - Prove pratiche di giudizio con binomi di livello D, Prix Saint Georges e/o Intermediaire 1 (anche a mezzo DVD o sistemi multimediali e/o redazione di Shadow Judging, a discrezione della commissione).
- La prova orale consiste:
 - Colloquio sulla tecnica di giudizio e sulle Shadow Judging.

830.2 La ripetizione dell'esame è disciplinata in base alle previsioni dell'art. 399.6 del Libro IX degli Ufficiali di gara.

Art. 831 - Competenze

831.1 I giudici di dressage di questo livello possono giudicare tutte le categorie fino al livello Intermediaire 1 e tutte le categorie per cavalli giovani.

Art. 832 - Criteri di mantenimento della qualifica

832.1 I Giudici in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara, inoltre, i Giudici di Dressage livello Da, oltre a quanto disposto dall'art. 396.5 del Libro IX degli Ufficiali di gara (aggiornamento annuale), devono effettuare, negli ultimi due anni:

1. aver giudicato in almeno 5 concorsi;
2. aver giudicato almeno 5 categorie di livello Small Tour (fino Intermediaire I);
3. un concorso e una categoria Small Tour giudicata possono essere sostituiti da 1 Shadow Judging ciascuno; comunque, almeno 4 concorsi e 4 categorie Small Tour devono essere giudicati;

832.2 Tutto quanto sopra deve essere documentato a cura di ciascun giudice in un carnet o libretto del giudice.

Art. 833 - Giudici fuori ruolo

833.1 In base all'Art. 396.5 del libro IX degli Ufficiali di gara sono posti nell'elenco dei Giudici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente art. 832 comma 832.1.

Art. 834 - Aggiornamenti e reintegri

834.1 In base all'Art. 396.5 del libro IX degli Ufficiali di gara.

834.2 Essi possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di

- 2 Shadow Judging del livello di competenza, superate con esito positivo
- un test con domande a risposta semplice o multipla per la riammissione nei ruoli federali effettuato durante una sessione d'esame;

834.3 Qualora l'inattività sia superiore a 3 anni ai fini del reinserimento negli elenchi dei giudici operativi del livello di appartenenza è necessario effettuare 2 shadow judging con esito positivo, 2 sit in con esito positivo e sostenere esame previsto per lo stesso livello.

834.4 L'esito dell'esame, qualora non ritenuto dalla commissione completamente esaustivo, può eventualmente contemplare il reinserimento in ruolo al livello immediatamente inferiore.

834.5 Possono essere sostenuti esami di passaggio di livello solo successivamente al reintegro nei ruoli operativi, previa acquisizione dei requisiti a decorrere dalla data di riammissione nei ruoli operativi stessi.



CAPO V

GIUDICE NAZIONALE DI DRESSAGE LIVELLO Db

Art. 835 - Acquisizione della qualifica

835.1 La qualifica di Giudice di Giudice Nazionale di Dressage livello Db si acquisisce attraverso la frequenza di apposito corso, al termine del quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.

Art. 836 - Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

836.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono:

- a) essere in possesso della qualifica di Giudice Dressage livello Da, con almeno tre anni di operatività come Giudice Dressage livello Da ed essere in regola con quanto previsto per rimanere in attività.

Art. 837 - Percorso formativo

837.1 Il percorso formativo è così composto:

1. effettuare minimo 8 affiancamenti (sit-in), superati con esito positivo, valutati in base all'apposita scheda in Cat. Grand Prix e Grand Prix Special, con Giudici Nazionali di livello Db o Internazionali, in categorie con almeno 6 binomi partenti, con minimo 40 binomi complessivamente visionati;
2. svolgere l'attività di segretario di un membro della giuria ufficiale, almeno in 4 CDN o CDI in categorie minimo di Livello Grand Prix;
3. effettuare almeno minimo 5 Shadow Judging in Cat. Grand Prix, superate con esito positivo, con minimo 40 binomi complessivamente giudicati;
4. frequentare un corso di aggiornamento preliminare all'esame qualora programmato.

Art. 838 - Esame

838.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono sostenere le seguenti prove:

- La prova teorica consiste:
 - Test sul regolamento e sulla tecnica equestre.
- La prova pratica consiste:
 - Prove pratiche di giudizio con binomi di livello Grand Prix (anche a mezzo DVD o sistemi multimediali e/o redazione di Shadow Judging, a discrezione della commissione).
- La prova orale consiste:
 - In un colloquio come anticipato precedentemente.

838.2 La ripetizione dell'esame è disciplinata in base alle previsioni dell'art. 399.6 del Libro IX degli Ufficiali di gara.

Art. 839 - Competenze

839.1 I giudici di dressage di questo livello possono giudicare tutte le categorie nazionali.

Art. 840 - Criteri di mantenimento della qualifica

840.1 I Giudici in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara, inoltre, i Giudici di Dressage livello Db, oltre a quanto disposto dall'art. 396.5 del Libro IX degli



Ufficiali di gara (aggiornamento annuale) e alla possibilità di considerare valida come aggiornamento anche la partecipazione a Corsi per giudici FEI, devono effettuare, negli ultimi due anni:

1. aver giudicato in almeno 5 concorsi;
2. aver giudicato almeno 5 categorie di livello D3 o superiori;
3. un concorso e una categoria D4/D5 giudicata possono essere sostituiti da 1 Shadow Judging ciascuno; comunque, almeno 4 concorsi e 4 categorie D4 devono essere giudicati;
4. diversamente, il giudice sarà retrocesso nel livello immediatamente inferiore;
5. per rientrare nei ruoli operativi a livello Grand Prix, deve effettuare 3 Shadow Judging superate con esito positivo, in Grand Prix, in base alla vigente normativa;

840.2 Tutto quanto sopra deve essere documentato a cura di ciascun giudice in un carnet o libretto del giudice.

Art. 841 - Giudici fuori ruolo

841.1 In base all'Art. 396.5 del libro IX degli Ufficiali di gara sono posti nell'elenco dei Giudici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente art. 790 comma 790.1.

Art. 842 - Aggiornamenti e reintegri

842.1 In base all'Art. 396.5 del libro IX degli Ufficiali di gara.

842.2 Essi possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di:

- 2 Shadow Judging del livello di competenza, superate con esito positivo
- un test con domande a risposta semplice o multipla per la riammissione nei ruoli federali effettuato durante una sessione d'esame;

842.3 Qualora l'inattività sia superiore a 3 anni ai fini del reinserimento negli elenchi dei giudici operativi del livello di appartenenza è necessario effettuare 2 shadow judging con esito positivo, 2 sit in con esito positivo e sostenere esame previsto per lo stesso livello.

842.4 L'esito dell'esame, qualora non ritenuto dalla commissione completamente esaustivo, può eventualmente contemplare il reinserimento in ruolo al livello immediatamente inferiore.

842.5 Possono essere sostenuti esami di passaggio di livello solo successivamente al reintegro nei ruoli operativi, previa acquisizione dei requisiti a decorrere dalla data di riammissione nei ruoli operativi stessi.

CAPO VI

ABILITAZIONI E NORME GENERALI

Art. 843 - Abilitazione Paradressage

843.1 Tutti i giudici di dressage che avessero già giudicato categorie di Paradressage sono abilitati a giudicare le suddette categorie.

843.2 Tutti i giudici di dressage dal livello M in su sono comunque abilitati a giudicare categorie di Paradressage.

Art. 844 - Abilitazione Giovani Cavalli

844.1 Tutti i giudici di dressage dal livello M in su sono abilitati a giudicare le categorie di Giovani Cavalli, previo corso di formazione organizzato da FISE e tenuto da un giudice esperto di livello Db e verifica con sit-in con esito positivo affiancando un giudice esperto di livello Db.



Art. 845 - Iter formativo abbreviato

- 845.1 I cavalieri che abbiano ottenuto risultati in Prix Saint Georges in CDN A e/o Campionati Italiani con percentuale maggiore o uguale al 64%, possono essere inseriti negli elenchi dei Giudici Nazionali di Dressage liv. F dopo aver:
- frequentato un breve corso di una giornata sulle metodologie di giudizio;
 - effettuato almeno 2 sit in con esito positivo affiancando giudici minimo di liv. M.
- 845.2 I giudici formati in base all'iter di cui al precedente art. 845.1, sono ammessi direttamente all'esame per ottenere la qualifica M, dopo aver:
- effettuato almeno 2 sit in con esito positivo in ctg. M
 - effettuato almeno 2 shadow judging (minimo 8 cavalli ciascuna) con esito positivo in ctg. M
 - maturato un'esperienza di almeno due anni e giudicato almeno due categorie serie F.
- 845.3 I cavalieri che hanno svolto attività internazionale in Grand Prix, qualora abbiano già effettuato l'iter di cui al precedente art. 845.1, sono ammessi direttamente all'esame per ottenere la qualifica Da, dopo aver:
- effettuato almeno 2 sit in con esito positivo in ctg. D small tour.
 - effettuato almeno 2 shadow judging (minimo 6 cavalli ciascuna) con esito positivo in ctg. D small tour.
- 845.4 Gli Istruttori di 3° livello possono essere abilitati a giudicare le categorie non qualificanti (c.d. di base) dopo aver frequentato un breve corso online della durata massimo di una giornata e aver effettuato almeno due affiancamenti con giudici differenti.
La nomina verrà attivata una volta terminato l'iter.

Art. 846 - Mancato superamento dell'esame

- 846.1 Un giudice che non supera per la prima volta l'esame di qualifica o di passaggio di livello può ripresentarsi dopo almeno 6 mesi, dopo aver effettuato:
1. 2 shadow judging del livello della qualifica che si intende conseguire;
 2. 2 sit-in del livello della qualifica che si intende conseguire;
 3. entrambi con esito positivo, dopodiché deve frequentare il corso di aggiornamento preliminare all'esame.
- 846.2 In caso di reiterato esito negativo, il giudice rimane al proprio livello di partenza.

Art. 847 - Equiparazione giudici di altre discipline a giudici di Dressage

- 847.1 I Giudici di Concorso Completo in ruolo di tutti i livelli viene riconosciuta la qualifica di Giudice di dressage livello E.
I Giudici di Concorso Completo in regola con i criteri di mantenimento della carica secondo quanto previsto dal Libro XII - Formazione Ufficiali di Gara e Quadri Assimilati di CCE sono esentati dall'iter previsto per il mantenimento della carica Giudice di Dressage livello E art. 808 del presente regolamento.
I Giudici Nazionali di Concorso Completo di 2° e 3 livello possono richiedere l'inserimento nei ruoli come Giudice Nazionale di Dressage livello F, e sono assoggettati ai criteri di mantenimento previsti per la qualifica stessa.
I Giudici FEI di CCE dal 2° livello in su possono richiedere l'inserimento nei ruoli come Giudice Nazionale di Dressage livello M e sono assoggettati ai criteri di mantenimento previsti per la qualifica stessa.

- 847.2 I Giudici di Dressage Nazionali provenienti da altre Federazioni straniere, con titolo certificato dalla federazione di provenienza, ottemperando alla partecipazione ad un corso di aggiornamento per giudici di dressage di livello di appartenenza, e sostenendo un test con domande a risposta semplice o multipla, atto a verificare la conoscenza dei Regolamenti



nazionali, possono richiedere l'ammissione agli esami per l'inserimento nei ruoli del livello di appartenenza o immediatamente inferiore dei Giudici Nazionali di Dressage.

Art. 848 - Giudici internazionali di Dressage e Paradressage (PED)

La richiesta per l'inserimento nell'iter formativo FEI - Equivalency System, di giudici nazionali livello Db, avverrà dietro richiesta dell'interessato, qualora sussistano i requisiti previsti dalla FEI per il conseguimento di detta qualifica, che si possono evincere dal documento reperibile al link https://inside.fei.org/system/files/FEI_Dressage_Education_System_FSP_SGO3_25.10.2021.pdf.

È necessario autocertificare di possedere il livello previsto di conoscenza della lingua inglese. Analogamente, anche per l'eventuale upgrading sarà necessario inoltrare richiesta per l'inserimento nel relativo iter formativo.

TITOLO III

ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 849 - Organizzazione dei corsi e degli esami

849.1 I corsi e gli esami fino al livello M possono essere organizzati anche dai Comitati Regionali, con docente scelto in base ai criteri previsti, previa approvazione della FISE centrale.

849.2 I corsi e gli esami sino al livello D sono organizzati dalla FISE centrale.

849.3 Le parti teoriche possono essere svolte online.

Art. 850 - Aule per i corsi e gli aggiornamenti

850.1 Gli Enti individuati dai Comitati Regionali per lo svolgimento dei Corsi di Formazione e/o Aggiornamento devono disporre di:

- a) aula didattica attrezzata con proiettore e schermo, fotocopiatrice per eventuale stampa delle schede qualora non fornite direttamente dal C.R.
- b) rettangolo da dressage con eventuali binomi di livello adeguato per la parte pratica, che può essere in parte effettuata con supporti audiovisivi, previo accordo con il Docente.

Art. 851 - Materiali didattici

851.1 Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso. Sono costituiti da:

1. Letture
2. regolamenti,
3. pubblicazioni
4. dispense;
5. Supporti audio visivi:
6. CD, DVD, supporti multimediali.



Art. 852 - Docenti e Tutor

- 852.1 Devono possedere qualità tecniche, esperienze, nonché doti morali e comportamentali atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua preparazione all'attività di giudice.
- 852.2 In particolare, i parametri tecnici dei docenti devono essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, allo sviluppo del giudizio condiviso.
- 852.3 È facoltà del competente Dipartimento organizzare incontri fra i docenti per la migliore organizzazione dei corsi e per assicurare che i docenti mantengano un atteggiamento coerente con i principi esposti nel presente programma.
- 852.4 I nominativi dei Docenti e dei Tutor sono visibili in apposito elenco deliberato dal Consiglio Federale, pubblicato sul sito internet istituzionale al link <https://www.fise.it/attivita-federazione/formazione/didattica/category/1297-docenti.html?download=15070:elenco-docenti-udg-dressage-agg-cf-19-dic-2022&start=15>

Art. 853 - Commissioni d'esame

- 853.1 La Commissione d'esame, ad integrazione del disposto di cui al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, è composta da 1 Presidente e 2 membri, nominati dal Consiglio Federale individuati fra l'elenco dei docenti abilitati e deliberati dal Consiglio stesso.
- 853.2 Un membro può essere il docente del corso.

TITOLO IV

PROGRAMMI TECNICI DEI CORSI

CAPO I

CORSI DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI DRESSAGE LIVELLO E

Art. 854 - Programma dei corsi

- 854.1 La parte teorica dei corsi può anche essere organizzata online, con programmazione suddivisa in moduli di durata massima 2 ore; il corso avrà in tal caso la durata complessiva che sarà indicata nello specifico bando (la durata del corso è di 6 giornate\48 ore anche online).
- 854.2 Anche la parte teorica dell'esame può essere organizzata online; a tal proposito si veda l'apposito protocollo, pubblicato sul sito FISE nell'area formazione.
- 854.3 Il programma si sviluppa secondo 5 fasi:

- Fase A: Introduzione alla pratica del giudizio:
 - Responsabilità e condotta del Giudice (etica comportamentale);
 - Statuto federale e Regolamento di disciplina;
 - Regolamenti per i concorsi di Dressage, con particolare enfasi alla parte tecnica (Artt. del Reg. FEI);
 - Requisiti richiesti al buon giudice;
 - Ruolo del Presidente di Giuria;



- I commenti del giudice;
- Metodologie di giudizio: i principi di base;
- Le schede.

- Fase B: Criteri di giudizio per andature movimenti e figure
 - Analisi dei criteri per ciascun livello;
 - Analisi dei criteri per le andature;
 - Analisi dei criteri per movimenti e figure;
 - Pratica di giudizio a livello.
 - Le categorie di base: il giudizio della scheda qualitativa
 - Assetto, posizione e aiutiNB: particolare enfasi verrà data al livello elementare.

- Fase C: Punti d'insieme biomeccanica – free style
 - Punti d'insieme: (andature, impulso, sottomissione, assetto) quali sono i principi di base da osservare;
 - Concetti di biomeccanica (es. coinvolgimento di un veterinario);
 - Metodologia di valutazione;
 - Free style: regole di base;
 - giudizio tecnico;
 - giudizio artistico.

- Fase D: Parte pratica
 - Prove pratiche di giudizio con palette;
 - Verifiche con schede di riprese Livello Elementare.

- Fase E: Parte conclusiva – Debriefing
 - Colloquio individuale col docente del corso per valutare motivazioni ed idoneità tecnica.

CAPO II

FORMAZIONE GIUDICI LIVELLO F, M, Da, Db E AGGIORNAMENTO

Art. 855 - Programma degli aggiornamenti

855.1 Possono essere previsti più relatori in funzione dei programmi prestabiliti.

855.2 Devono avere le seguenti caratteristiche:

- Durata 2 giornate anche online;
- Docenti di nomina FISE, anche su segnalazione dei Comitati Regionali;
- Aperti a Giudici di tutti i livelli interessati alla finalità del corso, indicati nel programma dello stesso corso, (es. Corso fino a livello "M" oppure corso per giudici M–Da–Db);
- Organizzazione regionale (fino massimo a livello M) o nazionale.



- **PARTE TEORICA**
Si svolgerà in aula didattica oppure online, con l'ausilio di supporti audiovisivi e comprende cenni storici sul Dressage e sua evoluzione sino all'epoca odierna. Vengono ripresi i concetti relativi alle fasi A, B, C dei corsi di formazione in forma riassuntiva saranno trattati i criteri di giudizio delle categorie per cavalli giovani e di paradressage.
- **PARTE PRATICA** (sessione D dei corsi di formazione, con binomi di livello adeguato).
Prove di giudizio con riprese di livello commisurato a quello del corso;
Training operativo con monitoraggio dei giudizi durante le esercitazioni.
Può essere effettuata online se verranno proiettati video adeguati e se la connessione internet consente una trasmissione idonea del segnale.

855.3 La durata minima del corso è di 2 giorni/16 FAD (eventuale sessione d'esame è tenuta in una giornata integrativa al corso).

Art. 856 - Training mirati per giudici livello M, D/a, D/b

856.1 Possono essere svolti durante concorsi nazionali ed internazionali, anche con supporti audio (cuffie ricetrasmittenti collegate in conferenza):

- Massimo 12/13 partecipanti, ammessi con criteri di rotazione e logistici;
- Docente di nomina FISE;
- Effettuati durante l'esecuzione di grafici di livello appropriato;
- DURATA: 1 giorno/2 giorni.

TITOLO V

AGGIORNAMENTI PER GIUDICI DI LIVELLO E - F

CAPO I

STAGE SUL TERRITORIO

Art. 857 - Operatività

857.1 Lo stage sul territorio si articola mediamente su due giornate di didattica sul campo e, utilizzando la presenza di binomi ed istruttori, può coinvolgere anche i giudici o gli aspiranti giudici della Regione e delle Regioni limitrofe, che possono affiancare il giudice incaricato dalla FISE.

Nota: l'aggiornamento dei Giudici durante gli stage sul territorio è rivolto e riservato ai giudici liv. E e F, tenuto conto del livello tecnico previsto, e sarà validato se il Giudice incaricato è inserito nell'elenco dei Docenti.



CAPO II

STAGE DI CRESCITA GIUDICI SUL TERRITORIO

Art. 858 - Operatività

858.1 Gli stage si articolano mediamente su due giornate di didattica sul campo durante manifestazioni appositamente individuate e calendarizzate, utilizzando la presenza di binomi in gara.

858.2 Il progetto di crescita sul territorio è rivolto ai giudici di Dressage di livello E ed F, ed anche ai giudici di Concorso Completo, che vogliano completare la propria formazione, approfondendo la conoscenza di nozioni di ippologia e tecnica equestre ai fini della valutazione e giudizio, consolidando le tecniche di giudizio attraverso la conoscenza delle metodologie teoriche e pratiche relative, assimilando un glossario tecnico che porti ad un linguaggio e commenti uniformi a parità di valutazione, acquisendo capacità organizzative, di mediazione, di attitudine al dialogo, di sicurezza, fermezza, equilibrio, prontezza, riflessività e tempestività nella soluzione dei problemi e negli atti decisionali e confermando la spontanea disponibilità alla collaborazione e costante confronto costruttivo con i colleghi.

L'obiettivo è quello di indirizzare il giudice a maturare un habitus comportamentale e deontologico consono al ruolo di Ufficiale di Gara e rappresentante della F.I.S.E.

Il calendario degli interventi previsti annualmente dal progetto sarà stabilito una volta definito il calendario delle suddette manifestazioni e pubblicato nel calendario della Formazione e aggiornamento degli Ufficiali di Gara.

TITOLO VI

LINEE GUIDA PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE

SHADOW JUDGING

Art. 859 - Generalità

859.1 Si identifica come "Shadow Judging" una prova pratica che pur non coinvolgendo la gara in atto permette al candidato di testare la sua esperienza.

859.2 Le Shadow Judging (SJ) possono essere svolte dai giudici solo nelle categorie idonee al passaggio di livello richiesto, es. F per il passaggio al livello F, M per il passaggio al livello M, D/2 e D/3 per il passaggio a D/a, Grand Prix per il passaggio a D/b. Per il livello E valgono le previsioni del precedente articolo 805.

859.3 Per essere ammesso al colloquio dell'esame di passaggio di livello, il candidato deve aver effettuato con successo almeno 5 Shadow Judging del livello prescritto.

859.4 Le SJ devono essere effettuate preferibilmente con giudici di riferimento differenti, tratti dall'apposito elenco (comunque non più di 2 con lo stesso giudice, purchè in due concorsi diversi).

859.5 I Giudici di riferimento (Tutor) sono scelti dalle apposite liste.

859.6 Per ciascuna Shadow Judging, possono essere scelti sino a 2 Giudici Tutor, a seconda della composizione della Giuria.



- 859.7 I Tutor non possono accettare più di 2 Candidati per ciascuna gara.
859.8 Perché una SJ sia valida, occorre giudicare almeno 8 binomi consecutivi.
859.9 I Sit-In e le Shadow Judging possono essere svolti nello stesso concorso, ma la Shadow Judging deve essere effettuata prima del Sit-In.
859.10 Le SJ possono essere effettuate in qualsiasi concorso nel quale sia presente un Tutor.
859.11 Almeno una SJ deve essere superata con giudizio "bene" o "molto bene".

Art. 860 - Norme per il candidato

- 860.1 Il Candidato deve verificare che vi sia almeno un Tutor nella giuria del concorso prescelto, dopodiché deve contattare il Presidente di Giuria e il Comitato Organizzatore, 4 settimane prima del Concorso, per informarli che desidera effettuare una Shadow Judging, salvo espresso accordo con il Presidente di Giuria.
860.2 Qualora accettino, il Candidato deve allora contattare il Tutor.
860.3 I giudici convocati nella Giuria Ufficiale di un concorso non possono effettuare Shadow Judging.
860.4 È dovere del Candidato contattare poi di nuovo il C.O prima dell'evento e chiedere tutti i dettagli riguardanti la categoria nella quale intende effettuare la Shadow Judging (timetable etc...).

Art. 861 - Regole per l'effettuazione di Shadow Judging

- 861.1 Sarà cura e premura del candidato accertarsi che:
1. il numero di partenti della categoria sia almeno il minimo di 8 richiesti (per sicurezza, meglio qualcuno in più);
 2. sia presente un Tutor nella giuria della categoria interessata; a tal proposito, è preferibile accertarsene anche nell'imminenza del concorso ricontattando il Tutor stesso;
 3. presentarsi obbligatoriamente accompagnati da una persona che svolga funzioni di segretario (che non sia un giudice);
 4. presentarsi già in possesso delle schede della categoria, già fotocopiate nel numero necessario, sulle quali sia chiaramente indicato "Shadow judging", oltre al proprio nome, al nome del binomio, data, concorso, località;
 5. Arrivare in loco sufficientemente in anticipo per accertarsi del posizionamento della propria postazione, e per accordarsi con la segreteria del concorso affinché le schede del Tutor vengano fotocopiate prima di essere consegnate ai concorrenti.

Art. 862 - Durante la gara

- 862.1 Predisporre a giudicare almeno 10 cavalli, ad evitare il rischio di eliminazione, ritiro, forfait. (È preferibile accordarsi con il tutor qualora la categoria prescelta sia più numerosa, per stabilire quanti cavalli giudicare e quindi gli orari di effettuazione della shadow judging).
862.2 Successivamente, al termine di ciascuno dei binomi giudicati, una volta completata la scheda, la stessa deve essere consegnata immediatamente al Tutor, che la consegnerà, con la propria, all'addetto di segreteria;
862.3 Prestare attenzione ai commenti, obbligatori per i voti ≤ 6 ; la qualità e la congruenza dei commenti sarà oggetto di valutazione;
862.4 Si raccomanda di evitare cancellature.

Art. 863 - Al termine della Shadow Judging

- 863.1 Ritirare in segreteria le copie delle schede del Tutor, con una copia della classifica, e consegnare tutto il dossier al Tutor, verificando che abbia ricevuto tutte le Shadow Judging.



Art. 864 - Norme per il Comitato Organizzatore

- 864.1 Se il C.O decide di accettare il Candidato alla Shadow Judging, deve provvedere a fornire un tavolo in più e possibilmente anche un gazebo mentre il reperimento del proprio Segretario (obbligatorio) e le copie delle schede sono a carico e responsabilità del Candidato.
- 864.2 Il Candidato deve essere preferibilmente seduto nella posizione il più possibile corrispondente a quella del Tutor.
- 864.3 La segreteria deve calcolare i punteggi del Candidato e fotocopiare le schede dei Tutor prima della fine della gara, per un confronto finale sul Candidato.

Art. 865 - Norme per i Giudici Tutor (correzione delle Shadow judging)

- 865.1 In funzione degli impegni in altre categorie del Tutor, le SJ possono essere preferibilmente corrette in loco, altrimenti il Tutor provvederà successivamente.
- 865.2 Il risultato delle SJ sarà in questo caso comunicato dal Tutor.
- 865.3 Il Tutor deve valutare il Candidato in base alla apposita scheda di valutazione:

1. Valuta prima di tutto il modo di presentarsi del Candidato: come si presenta, disponibilità, serietà, puntualità etc...
2. Valuta come il Candidato pianifica la sua Shadow Judging, come si è organizzato con il C.O, e come dà istruzioni al proprio segretario, le conoscenze relative alle schede etc...
3. Dopo la gara, il Tutor visiona i voti espressi dal Candidato seguendo i seguenti criteri:
 - a) Il ranking tra i cavalieri, la differenza in % tra le singole classifiche;
 - b) Il livello % confrontato con quello espresso dal Tutor;
 - c) L'ampiezza dei punteggi finali.
4. Il Tutor valuta quindi dettagliatamente i punteggi confrontando le schede, utilizzando i seguenti criteri:
 - a. VALUTAZIONE ANALITICA: basata sul confronto dei voti del candidato e del Tutor, uno a uno: il Tutor verifica la differenza tra ogni singolo punteggio e se il candidato ha utilizzato l'intera gamma di punteggi ed i mezzi punti, ove possibile:
 - i. si può ritenere accettabile 1 punto di differenza (ma si deve decidere se valutare negativamente o positivamente la differenza);
 - ii. si deve segnalare come errore significativo la differenza di 2 punti.
 - b. VALUTAZIONE IN BASE ALLA CLASSIFICA: basata sul confronto della classifica generata dai candidati con quella del Tutor;
In riferimento ai primi 5 classificati, si ritiene accettabile una discordanza non superiore al 3% tra i punteggi assegnati dal candidato e quelli della classifica, ed uno spostamento di classifica di un solo posto e di un solo binomio.
 - c. VALUTAZIONE IN BASE AI COMMENTI:
 - i. Il Tutor analizza i giudizi apportati, valutando:
 - ii. la correttezza dei commenti rispetto alla scala del training;
 - iii. la correlazione tra i punteggi ed i giudizi;
 - iv. l'uso corretto del linguaggio tecnico.
 - d. VALUTAZIONE IN BASE ALL' AMPIEZZA: per ampiezza in questo caso si intende la differenza di punti fra il binomio 1° e l'ultimo classificato. L'obiettivo di questo tipo di valutazione è quello di incoraggiare l'utilizzo di tutta la gamma dei voti.

- 865.4 Importante: Il Tutor dovrebbe chiedere al Candidato, prima di iniziare a giudicare la categoria, di commentare sempre i voti che sono al di sotto del 6 (compreso). Ciò consentirà al Tutor di



valutare bene anche le conoscenze relative alla scala del training e ai principi del giudizio. Una piccola elaborazione finale sintetizzerà le più importanti conclusioni.

- 865.5 Dopo aver valutato le schede, il Tutor, ove possibile, deve discutere con il Candidato l'esito e valuta le differenze. I Tutor devono dare al Candidato la possibilità di spiegare i giudizi apportati; in tal modo possono anche verificare le sue conoscenze relative alla scala del training e ai principi del giudizio.
- 865.6 Dopo la gara, il Tutor, ove possibile, deve dare riscontro al Candidato sull'esito finale dell'esame, sottolineando i punti di forza e di debolezza, dando anche ulteriori consigli e raccomandazioni.
- 865.7 La scheda della Shadow Judging, corredata dalla classifica della categoria della giuria ufficiale e dalla classifica generata dal candidato, oltre ad elementi altri elementi ritenuti utili, andrà inviata dai Tutor alla FISE, non oltre 2 settimane dopo l'evento.
- 865.8 Il dossier, composto dalle SJ, classifica, copie delle schede del Tutor, scheda e/o griglie di valutazione, deve essere inviato alla FISE, solo in caso di esito negativo.



TITOLO VII

SCHEMA VALUTAZIONE SHADOW JUDGING ed. 2020

Nome e Cognome Regione

Concorso Data

Categoria Numero partenti

1. **Modo di presentarsi, comportamento**

.....
.....

2. **Modalità di organizzazione della Shadow Judging e conoscenza del test**

.....
.....

3. **Ranking:**

a. Piazzamento/classifica (rilevante il primo 50% dei concorrenti)

.....

b. Livello % raggiunto

.....

c. Scarto tra punteggi finali in percentuale (differenza fra il primo e l'ultimo classificato) e differenza fra tutor e candidato (se maggiore del 5% annotare quante volte)

.....

4. **Utilizzo dei voti:**

a. Uso corretto dei voti in accordo con la scala del training

.....

b. Scarto tra i singoli voti

.....



5. Utilizzo dei commenti

.....
a. Correlazione tra voti e commenti
.....
.....

b. Uso corretto del linguaggio tecnico
.....
.....

6. Ulteriori osservazioni
.....
.....

Giudizi (barrarne uno):

- molto bene
- bene
- soddisfacente
- sufficiente
- non sufficiente (non passato)

Nomi Tutor

1) Data Firma:.....

2) Data Firma:.....



TITOLO VIII

LINEE GUIDA PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE

SIT – IN (AFFIANCAMENTI)

Art. 866 - Generalità

866.1 Gli affiancamenti possono essere effettuati in ogni concorso FISE in accordo con i livelli ai quali i Giudici sono abilitati a giudicare. Il Candidato può essere formato da un Tutor. Il Candidato deve svolgere il Sit–In affiancando il Tutor durante tutta la gara.

866.2 I Sit–Ins e le Shadow Judging possono essere svolti durante lo stesso concorso, ma le Shadow Judging devono essere effettuate prima del Sit– In.

Art. 867 - Norme per il candidato

867.1 Il Candidato è tenuto a verificare se il Tutor è inserito nella Giuria del CDN nel quale vuole effettuare un Sit In. In quel caso, il Candidato deve contattare il Presidente di Giuria e il Comitato Organizzatore entro 4 settimane dall'evento e informare il C.O del suo desiderio di effettuare un Sit– In. Il Candidato deve informare il Tutor nel momento in cui il Presidente di Giuria e il C.O accettano la sua richiesta. È dovere del Candidato contattare nuovamente il C.O pochi giorni prima dell'evento chiedendo i vari dettagli organizzativi.

Art. 868 - Norme per il Comitato Organizzatore

868.1 Se un C.O decide di prendere un Candidato in Sit–In deve provvedere a fornire una sedia in più nella postazione del Tutor.

Art. 869 - Norme per i Giudici Tutor

869.1 Il Tutor deve valutare il Candidato in base alla scheda di valutazione:

869.2 Il Tutor valuta il modo di presentarsi e il comportamento del Candidato: es. come si presenta, l'abbigliamento, la puntualità e la sua preparazione tecnica in relazione al giudizio; deve anche verificare la conoscenza e l'uso corretto della terminologia tecnica.

869.3 Il Candidato può essere interpellato su questioni relative alla scala del training e ai principi del giudicare durante la pausa tra la partenza di un cavallo e di un altro e durante le valutazioni quando possibile. Delle correzioni, se necessarie, possono essere apportate direttamente dal Tutor durante l'esercitazione.

869.4 In accordo con il Tutor, al Candidato deve essere data la possibilità di fare dei commenti e di effettuare osservazioni durante lo svolgimento dei test. In tal modo può essere valutata oggettivamente la sua conoscenza, e può anche essere valutato il tempo che impiega a fornire i giudizi richiesti. Se necessario, il Tutor può apportare delle correzioni.

869.5 L'utilizzo corretto del linguaggio tecnico può essere valutato attraverso i commenti effettuati dal Candidato.

869.6 Infine, il Tutor deve dare riscontro al Candidato sull'esito finale del suo esame Sit–In, sottolineando i suoi punti di forza e debolezza e dando ulteriori consigli e raccomandazioni. La scheda di valutazione del Sit–In deve essere inviata dal Tutor alla FISE, entro 2 settimane dall'evento.



Art. 870 - Norme Tutoraggio

- 870.1 In alternativa al sit-in, in analogia con quanto previsto dalla FEI, si può effettuare il tutoraggio come di seguito descritto.
- 870.2 Il tutor deve sedersi insieme al/ai candidato/i (per un massimo di 3 candidati) in un posto sugli spalti, permettendo al candidato di dare tutte le valutazioni e le osservazioni, consentendogli di correggerle di discuterle in modo diretto. Ogni candidato deve indicare i voti per un minimo di 4 cavalli per dare la valutazione ufficiale equivalente al tutoraggio 1:1.
- 870.3 Il tutoraggio, come strumento di apprendimento, è molto efficace per i candidati ed è equivalente ad un sit-in.
- 870.4 Dopo il tutoraggio 1:1, il tutor deve dare un feedback al candidato e fornirgli ulteriori raccomandazioni in merito ai principi del giudizio che deve ancora sviluppare.
- 870.5 Il modulo di valutazione è il medesimo del sit-in, con le stesse modalità di compilazione ed invio.



TITOLO IX

SCHEDA VALUTAZIONE SIT-IT (AFFIANCAMENTO) ed. 2020

Nome e Cognome **Regione**

Concorso **Data**

Categoria **Numero partenti**

1. **Modo di presentarsi, comportamento**

.....
.....

2. **Conoscenza tecnica della scala del training e delle linee guida del giudizio**

.....
.....

3. **Utilizzo dei voti, giudizi correlati e uso corretto del linguaggio tecnico:**

.....
.....

4. **Ulteriori osservazioni**

.....
.....

Giudizi (barrarne uno):

molto bene

bene

soddisfacente

sufficiente

non sufficiente (non passato)

Nome Tutor

..... **Data**..... **Firma**:.....



TITOLO X

TRADUZIONE CODICE DI CONDOTTA FEI PER GIUDICI DI DRESSAGE

1. Il Giudice di Dressage FISE (FEI) è un esperto di cavalli e di Dressage, che deve pertanto conoscere i principi del Dressage, dei Regolamenti FISE e FEI E, basandosi sulla sua competenza tecnica, è qualificato per giudicare le competizioni nazionali di dressage.
2. Un giudice deve evitare qualsiasi conflitto di interesse reale o percepito come tale. Un Giudice deve assumere un atteggiamento neutrale ed una posizione equidistante verso cavalieri, proprietari, allenatori, organizzatori e altri ufficiali di gara con i quali deve cooperare andando a costituire un team ben integrato.

Interessi personali o finanziari non devono mai interferire o influenzare il suo giudizio, o essere percepiti come condizionamento del suo modo di giudicare.

3. Le attività che portano o potrebbero portare a un "conflitto di interesse" quando si giudica in un concorso di dressage nazionale/Internazionale, includono, ma non sono limitate, a:
 - Preparazione di un cavallo / cavaliere per più di tre giorni nel periodo dei dodici mesi prima di un evento Nazionale/internazionale qualificante o di interesse federale, o di qualsiasi addestramento di un cavallo / cavaliere durante un periodo di 6 mesi prima delle manifestazioni obiettivo della preparazione. (in riferimento a giurie in manifestazioni internazionali qualificanti)
 - Essere responsabile/corresponsabile delle selezioni delle squadre e cavalieri individuali in preparazione nell'ambito della federazione nazionale.
 - Essere in una situazione di dipendenza finanziaria o ottenere profitto finanziario da proprietari, cavalieri, istruttori, organizzatori o altre organizzazioni o associazioni connesse.
 - Essere il proprietario / comproprietario di cavalli che partecipano alla gara
 - Avere una stretta relazione personale con un concorrente
 - Giudicare in modo non imparzialeUn giudice ha l'obbligo di comunicare alla FISE qualsiasi situazione in cui ci fosse conflitto d'interesse o simili possibili situazioni che possano essere percepite come tali.

4. Durante lo svolgimento di un concorso di dressage, un Giudice essere puntuale e corretto e mantenere un comportamento consono.
5. Un giudice deve essere ben preparato per le prove che deve giudicare e deve collaborare fattivamente con l'organizzazione ed i suoi colleghi.
6. Un giudice deve essere vestito in maniera appropriata e deve essere sempre consapevole di rappresentare la FISE.
7. Mentre si giudica è vietato l'uso di qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica, compresi i telefoni cellulari. I singoli punti dei test precedenti non dovrebbero essere dati/consultati ai/dai giudici durante una categoria in corso. Non dovrebbe essere consumata nessuna bevanda alcolica fino al termine della giornata di concorso.
8. La FISE ha il diritto di intraprendere provvedimenti disciplinari contro i Giudici che non seguono le regole del presente Codice Etico di comportamento e il Regolamento FISE.



Tali azioni disciplinari possono consistere in:

1. Richiamo scritto
2. Sospensione temporanea
3. Cancellazione dall'elenco dei giudici di dressage FISE.